

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del

19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020 e, da ultimo, con decisione C(2020) 9323 del 15.12.2020;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge del 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013 e 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia COVID-19;

VISTO il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede

l'istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 con il quale è stato conferito l'incarico al dr. Raffaele Michele Tangorra di Commissario Straordinario dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell'Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze istituito dall'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09.10.2020;

VISTO l'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, che modifica l'art. 1 e 3 del Decreto citato prorogando al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro;

VISTO il decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021 che recepisce le modificazioni ed integrazioni di cui all'Addendum del 22 gennaio 2021 ed, inoltre, modifica all'art. 3, secondo punto, a partire dalle istanze presentate dal 18 febbraio, “il termine, previsto dall'art. 6.2 dell'Avviso (Richiesta di saldo), entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo, fissando la scadenza in 20 giorni di calendario, in luogo dei 40 inizialmente previsti, dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze”;

PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute a questa Amministrazione da parte di diversi datori di lavoro di posticipare il termine di presentazione della richiesta di saldo, dalle quali emerge che il termine ridotto di 20 giorni introdotto dal citato decreto ANPAL n. 69/2021, rispetto all'originario termine di 40 giorni, non assicura ai datori di lavoro la possibilità di espletare tutte le procedure necessarie alla presentazione delle domande di saldo;

RITENUTO opportuno modificare il termine previsto dall'art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69, stabilendo che tutte le richieste di saldo, a prescindere dalla data di presentazione delle relative istanze di contributo, devono essere presentate entro 40 giorni di calendario dallo scadere dei termini di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze indicati nell'art. 5 dell'Avviso vigente;

VISTO il decreto ANPAL n. 95 del 08.03.2021 che approva la Nota Integrativa all'Avviso Fondo Nuove Competenze, prot.5329 del 5 marzo 2021, con la quale l'Avviso, già modificato con DD n.69 del 17.02.2021, è stato oggetto di ulteriori integrazioni in merito a: i) modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze; ii) modelli di raccolta dati dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza e in fase di richiesta di saldo; iii) modello di riferimento per l'acquisizione delle informazioni sui lavoratori partecipanti all'intervento;

CONSIDERATA l'esigenza di fornire ulteriori elementi di chiarimento su taluni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC) in relazione a:

- i) termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze per il tramite di Avvisi a valere sul conto di sistema del Fondo Paritetico Interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;
- ii) computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo;

DECRETA

Articolo 1

È modificato il termine previsto dall'art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021, secondo quanto di seguito specificato.

Il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è stabilito in 40 giorni di calendario dallo scadere dei termini di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze indicati nell'art. 5 dell'Avviso vigente. Il computo dei 40 giorni decorre dai termini indicati nel medesimo art. 5 dell'Avviso anche nelle ipotesi di conclusione anticipata dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Articolo 2

È approvata la Nota Interpretativa ANPAL, in allegato e parte integrante del presente atto, contenente elementi di chiarimento relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC) in relazione a:

- i) termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze per il tramite di Avvisi a valere sul conto di sistema del Fondo Paritetico Interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;
- ii) computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo.

Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 non menzionate nel presente atto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.anpal.gov.it/faq>.

La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

ROMA, addì

Il Commissario Straordinario
Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*